

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3611}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(ORLANDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1975,
n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di servizi
di telecomunicazioni

Presentato alla Presidenza il 22 marzo 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la proposta di legge contenente « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva », presentata dai partiti della coalizione governativa, è attualmente all'esame del Parlamento e si può escludere che essa possa concludere il proprio *iter* entro il 23 marzo 1975.

Poiché da tale data viene a perdere efficacia il decreto legge 22 gennaio 1975, n. 3, per lo scadere dei termini costituzionali previsti per la sua conversione in legge, è indispensabile colmare il vuoto legislativo che si aprirebbe e si protrarrebbe sino all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Gli effetti negativi rilevanti che tale vuoto verrebbe a produrre nel delicato settore dei servizi di telecomunicazioni in generale induce quindi alla presentazione di un nuovo decreto-legge volto esclusivamente a ripristinare, con le opportune modifiche, le norme del codice postelegrafonico censurate dalle

note sentenze della Corte costituzionale e riattribuire alla concessionaria RAI il titolo legislativo alla prosecuzione dei servizi ad essa affidati.

Il provvedimento consta di otto articoli.

In concreto: l'articolo 1 riafferma il monopolio dello Stato sui servizi di telecomunicazioni e quindi anche delle radiodiffusioni che ne costituiscono una specie, ad eccezione degli impianti privati ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali e di quelli locali monocali per la diffusione sonora e televisiva via cavo, l'installazione e l'esercizio dei quali viene assoggettata, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, ad autorizzazione.

Lo stesso articolo rinvia al regolamento il compito di stabilire le norme per il rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 2 si limita ad estendere ai servizi di radiodiffusione le norme dirette a tu-

telare il monopolio contenute nell'articolo 183 del codice postelegrafonico.

L'articolo 3, nel riconfermare le pene previste per i casi di violazione del monopolio, estende tali sanzioni alla installazione di impianti ripetitori e di sistemi di diffusione via cavo monocanali attuata in carenza della prevista autorizzazione.

Con l'articolo 4 si provvede a prorogare la vigente concessione alla RAI dei servizi che già in atto esplica agganciandone la durata all'entrata in vigore della legge di riforma che può ritenersi ormai abbastanza prossima, limitando, per tale periodo, i poteri degli attuali amministratori all'ordinaria amministrazione ed al compimento degli eventuali atti urgenti e dovuti.

L'articolo 5 autorizza, in attesa delle norme che dovranno essere emanate, il proseguimento dell'esercizio di quegli impianti ripetitori di programmi esteri via etere e via

cavo locali monocanali, che risultano già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che ne sia data comunicazione entro un periodo di 30 giorni.

Ovviamente si è ripetuto il divieto di effettuare, a mezzo dei predetti impianti ripetitori, trasmissioni pubblicitarie.

All'articolo 6 è parso necessario ripetere la norma del precedente decreto per effetto della quale, in aderenza al principio già accolto della totale partecipazione pubblica al capitale della concessionaria, le azioni dei privati passano di proprietà dell'IRI, a decorrere dalla stessa data dalla quale tale passaggio venne già disposto.

Si è ritenuto, infine, nell'articolo 7 assicurare alla concessionaria, senza nulla innovare rispetto alle corrispondenti norme del decreto-legge n. 3, il titolo idoneo ad ottenere quanto ad essa dovuto per l'assolvimento di servizi speciali.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1975, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di servizi di telecomunicazioni.

Decreto-legge 18 marzo 1975, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi;

Rilevata l'urgenza di adeguare la vigente disciplina legislativa sulle telecomunicazioni ai principi indicati nelle sentenze n. 225 e n. 226 del 10 luglio 1974 della Corte costituzionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Appartengono in esclusiva allo Stato i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi in base alle norme stabilite in apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione e l'esercizio di:

- a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
- b) impianti locali monocanali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

ARTICOLO 2.

Le norme contenute nell'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano anche ai servizi di radiodiffusione circolare.

ARTICOLO 3.

Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave:

1) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali o impianti locali monocanali di diffusione sonora e televisiva via cavo senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto nella determinazione del canone delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

ARTICOLO 4.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dei servizi pubblici radiotelevisivi sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782, che perde effetto dal 23 gennaio 1975. Gli attuali amministratori della concessionaria rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dei servizi pubblici radiotelevisivi, la società SIPRA può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

ARTICOLO 5.

È consentito l'esercizio di impianti sonori e televisivi via cavo monocanali e di ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, già installati sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che i titolari comunichino al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni da tale data, l'esistenza degli impianti stessi e le loro caratteristiche tecnico-operative,

obbligandosi a non apportare a queste ultime alcuna modifica fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1 e, ad eccezione degli impianti ripetitori di programmi nazionali, a non trasmettere messaggi pubblicitari.

In caso di inadempimento a quanto prescritto dal comma precedente si applicano, nei confronti dei trasgressori, le sanzioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

ARTICOLO 6.

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radio-diffusione circolare appartenenti a soggetti privati sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

La misura del rimborso forfettario annuo previsto per le trasmissioni radiofoniche da Radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero delle ore di trasmissione con la inclusione nei programmi de « L'ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre l'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1973.

La predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi e le trasmissioni in lingua tedesca per la Provincia di Bolzano sono regolate con apposite convenzioni tra la Società concessionaria e le competenti Amministrazioni dello Stato da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le trasmissioni radiofoniche speciali a onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

La somma di lire 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974 e 2973 dell'anno finanziario 1975, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri pregressi delle speciali trasmissioni da Radio Trieste e da Bolzano effettuate rispettivamente nel periodo 1968-1972 ed in quello 1966-1972. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle stesse trasmissioni da Radio Trieste, per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri per le convenzioni relative ai programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi si provvede con utilizzo di proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1975.

LEONE

MORO ALDO — ORLANDO — COLOMBO
EMILIO — BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: REALE ORONZO